

Implicazioni politico-giudiziarie della *privacy*

Giuseppe Ferrando

Mentre ascoltavo la bellissima e assai chiara relazione del prof. Pizzetti, pensavo alla diffusa sensazione di fastidio da parte dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori per "l'invasione della privacy". In qualunque pratica è sempre richiesto di apporre una firma, di compilare un modulo per la privacy.

Così mi è venuto in mente un altro discorso, per certi versi parallelo e sovrapponibile: quello inerente il consenso informato nei trattamenti chirurgici. Quando dobbiamo essere sottoposti a un trattamento chirurgico il medico, l'anestesista e poi il chirurgo ci chiedono se siamo coscienti del nostro passo, ci informano su quali siano i rischi dell'intervento che dovremo subire, e richiedono il nostro consenso, che deve essere appunto, informato; il medico deve dare tutte le indicazioni necessarie affinché il soggetto formulare un giudizio e quindi rilasci il proprio consenso. Ma nei fatti cos'è diventato il "consenso informato"? Moduli da compilare, carte da riempire; una volta adempiuti questi compiti burocratici pare che tutto sia a posto.

Sono un Pubblico Ministero e conduco le indagini per fatti costituenti reato, fra gli altri anche i reati di colpa medica; quando una persona in un intervento subisce una lesione o addirittura muore, possono o d'ufficio (nel caso di morte) o a querela aprirsi dei procedimenti penali a carico dei medici. Troviamo allora sempre dei moduli sul consenso informato, moduli complicatissimi. Chiediamo ai parenti se avevano capito in cosa consistesse l'intervento e quali rischi comportasse, ma spesso ci si era limitati a chiedere solo una firma. Il modulo era stato compilato, la procedura burocratica era stata osservata ma la persona interessata non aveva capito assolutamente nulla.

Mentre riflettevo su questo ho dovuto fare anche una parziale autocritica, perché anche noi siamo coinvolti in questo tipo di situazione. Mi è venuto in mente che uno dei fogli che anche noi spediamo è la cosiddetta "Informazione di Garanzia", spesso impropriamente chiamata "Avviso di Garanzia". Nel caso dell'informazione di Garanzia, se una persona non ha un avvocato di fiducia, e quindi deve essere avvisato che sarà assistito da un avvocato d'ufficio, l'articolo 369 bis del Codice di Procedura Penale prevede che l'indagato debba essere informato di tutti i diritti e le facoltà attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini. Quando è stata introdotta questa norma anche noi ci siamo messi così a predisporre un modulo, perché dovevamo informare, un po' come il medico, e chiedere quindi

una firmetta. Abbiamo pensato: “Ma non sarà meglio aggiungere anche quella facoltà, anche quel diritto...?” e così via .

Insomma, è venuto fuori un modulo di due pagine fittissime, assolutamente incomprensibili per i più; ma in questo modo anche noi ci siamo cautelati; la forma della legge, che ha previsto astrattamente tutto ciò, è stata osservata, inviamo un modulo, che viene inoltre tradotto in tutte le lingue (spendiamo moltissimo per questo), per inviarlo ad esempio a un cittadino extracomunitario che non comprende assolutamente né lo scopo né il testo dei fogli ricevuti; ma noi abbiamo compiuto il nostro dovere, e siamo in regola. Quest’aspetto è quindi ben presente e bisogna cercare di andare al di là e cercare di trovare la sostanza, di capire qual è lo scopo, il motivo per cui la legge è stata fatta.

Tornando all’esempio del consenso informato, c’è un motivo che è ben reale per richiederlo: se devo essere operato devo sapere quali siano i rischi connessi alla operazione cui potrei essere sottoposto; mi tengo la malattia o voglio essere operato? Il medico deve spiegarmelo bene, non si riduce il tutto a dei foglietti che devo firmare.

Entro nel vivo del mio argomento. Per noi il discorso si pone in maniera parzialmente diversa, rispetto ai soggetti privati come ad esempio le imprese: ciò perché le esigenze di indagine, di investigazione, di per sé confliggono sempre con il diritto alla riservatezza. Noi mettiamo, per il nostro lavoro, il naso negli affari riservati delle persone, di tutti, non c’è nessuna parte della vita privata che non possa essere esplorata dalle attività investigative (purché ovviamente sussista un motivo per ricercare tali notizie). Ci si ferma solo in alcuni casi limite come il Segreto di Stato che può essere frapposto all’Autorità Giudiziaria e che, in certi casi, non può essere superato. Per il resto, non c’è riservatezza che tenga ed è ovvio che sia così, perché per certi fatti, i più gravi, i reati, lo Stato fa sì che prevalga l’accertamento della verità e che si debba sapere come si siano svolti i fatti. Per saperlo, devono essere espletati i mezzi di ricerca della prova, quindi vengono sentiti i testimoni, esaminati i documenti, effettuati atti a sorpresa e eventualmente effettuate delle intercettazioni telefoniche. Una volta raccolti questi materiali, il Pubblico Ministero, cioè l’accusa, se pensa che vi siano elementi per poter procedere innanzi a un giudice e chiedere una sentenza di condanna, porta il cittadino davanti al Giudice, altrimenti chiede l’archiviazione.

La procedura funziona in questo modo, quindi la prima fase delle indagini è segreta per antonomasia, e deve essere segreta. Se non lo raggiunge il suo scopo. Pensate agli atti a sorpresa: una perquisizione, un sequestro o un’intercettazione. Se la persona sa che sarà perquisita, ovviamente farà sparire prove o indizi che potrebbero incastrarla. Quindi, è lapalissiano che la perquisizione deve avvenire a sorpresa.

Quello che ha detto il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, cioè che è giusto che i cittadini possano conoscere fatti eclatanti come il rinvio a giudizio di un politico, è vero. I processi vengono fatti nel nome del popolo italiano e quindi è giusto che, da un certo momento in poi, questi fatti siano conosciuti. In concreto, però, quante

volte indagini giudiziarie sono vanificate da fughe di notizie, perché alcuni giornalisti, per motivi di *scoop* – pubblico prima io la notizia così gli altri giornali hanno un “buco” –, danno notizie riservate relative a indagini cosicché tutti gli atti a sorpresa sono inutili.

Mi è accaduto alcune volte di dover effettuare perquisizioni il mattino presto; una volta mi chiama il Procuratore Capo dicendomi di leggere il giornale..., così leggo la notizia che le persone che dovevamo perquisire erano indagate; ovviamente non vi era scritto che sarebbero state effettuate delle perquisizioni ma il danno era fatto. Abbiamo eseguito subito la perquisizione e abbiamo trovato gli indagati tranquilli che ci aspettavano..... con il giornale aperto sulla pagina in cui si leggeva tutta la storia per cui erano indagati.

Ovviamente, non abbiamo trovato niente, se ci fossero stati dei documenti importanti erano stati fatti sparire. Il problema è che noi non sappiamo anticipatamente come si sono svolti i fatti, non conosciamo già la verità, se l'indagato è colpevole, e dobbiamo scoprire come sono andate le cose; a tal scopo dobbiamo cercare di avere tutti gli elementi, o comunque il maggior numero possibile. E quindi è chiaro che l'esigenza dell'accertamento della verità, l'esigenza investigativa debba prevalere sul rispetto della sfera di riservatezza delle persone.

A fronte di queste esigenze ve ne sono anche altre altrettanto legittime, prima è stato sottolineato il diritto di critica e di cronaca. L'opinione pubblica ha il diritto di conoscere, con certi limiti, fatti che hanno una rilevanza pubblica.

Tornando al discorso della giustizia penale, ricorderò il diritto alla difesa: anche la difesa, da un certo momento in avanti, ha diritto di conoscere tutto e quindi anche le notizie su fatti che possono sembrare irrilevanti, (e arriveremo al discorso di fatti non direttamente oggetto del processo, di terzi coinvolti nelle indagini) la difesa ha il diritto di sapere tutto, anche particolari intimi che possono o potrebbero essere utilizzati per dimostrare il coinvolgimento o l'estraneità di una certa persona con un fatto di cui è accusato. Quindi la prima fase delle indagini è totalmente segreta.

Quello che ha detto il dott. Berardi è vero: se un omicidio avviene in una strada pubblica, è chiaro che il fatto non potrà essere taciuto. Però, anche qui la stampa ha una certa dose di “colpa”, come del resto anche noi giudici. E' chiaro tuttavia che se si intervistano tutte le persone presenti, invitandole anche ad una trasmissione radio/tv e facendo un dibattito su come si sono svolti i fatti, e poi li risento, poi li risento ancora su un'altra volta per un'altra testata giornalistica, mentre il Pubblico Ministero, dal canto suo, non ha ancora sentito quella persona e si sente quindi dire: «Ma io l'ho già detto alla tv!» Dice il vero, ma il processo non si fa in tv.

Le indagini, le garanzie per l'assunzione di testimoni hanno certi limiti e schemi legali, garanzie, per cui alla Autorità Giudiziaria il teste è tenuto a dire la verità e ai giornalisti può invece dire quello che vuole. Quindi se si rilascia un'intervista alla radio o in tv, non c'è l'obbligo di verità. Una signora può dire che è fedelissima al marito in un'intervista, magari è una bugia ma nessun problema; se a

me dice che è fedelissima al marito (e la cosa è rilevante per l'inchiesta e non è vera) la cosa si complica. Mi deve dire la verità come al confessore. Sarò però autorizzato a fare domande a quella signora su questo argomento solo se tali domande sono rilevanti, in quanto intrinsecamente unite all'esigenza dell'accertamento della verità.

Abbiamo detto che, nella prima fase delle indagini il testimone viene sentito in segreto, senza la presenza di difensori e il verbale relativo è atto coperto totalmente dal segreto. Il discorso della protezione dei dati personali, fatto dal prof. Pizzetti, è giustissimo. Facciamo un esempio concreto: l'indagine condotta dalla Procura di Napoli sulla Juventus e il caso Moggi.

Sulla pubblicazione delle intercettazioni ci arriveremo poi, ma sul TG2 è stato mandato in onda l'audio di una testimonianza. La persona informata sui fatti è stata sentita dal Pubblico Ministero, presenti credo delle altre persone, e la Polizia Giudiziaria: il testo della deposizione è stato addirittura letto da un attore. Sono rimasto sbigottito. Un atto segreto per antonomasia viene addirittura trasformato in spettacolo con l'attore che recita la parte dei protagonisti dell'inchiesta.

Sulle intercettazioni è avvenuto lo stesso: abbiamo sentito addirittura che i dialoghi venivano resi proprio come in una commedia; Moggi con una voce, l'altro interlocutore con un'altra. È chiaro che il discorso dei testimoni non ha scusanti, l'atto è atto totalmente segreto e quindi è stato commesso un reato nello svelarlo; qualcuno, non so come e chi, ha dato questa informazione ai giornalisti.

Mi viene subito da pensare malignamente: se la notizia, il verbale sono stati dati ai giornalisti in alcuni casi il motivo potrà ricercarsi nella lotta politica, ma in altri c'è un motivo di basso mercato, ossia il giornalista ha pagato la sua fonte. E qui di nuovo andiamo ad un problema centrale: perché non si inaspriscono le sanzioni nei confronti della stampa quando pubblica degli atti che di per sé sono segreti? Se una cosa è sbagliata, e la sanziono con una pena ridicola, e il giornale paga una somma ridicola e intanto ha beneficiato dello scoop di avere le intercettazioni, è chiaro che sarà sempre più incentivato a ricercare altre notizie riservate e ovviamente a ricompensare chi ha dato le notizie, ottenendo sottobanco la fotocopia delle intercettazioni. Se contrastiamo invece a monte il fenomeno, ossia inaspriamo le pene, a questo punto ci sarà maggiore attenzione.

Si tratta certo di una visione drastica, ma mi sembra che certi recenti casi siano talmente clamorosi che si debba assolutamente intervenire in modo incisivo. La Procura di Napoli ha affidato le indagini ai Carabinieri che avevano effettuato le intercettazioni per scoprire chi era stato a dare le intercettazioni. Chi è stato a violare il segreto? Il fascicolo credo che sia tutt'ora contro ignoti e penso che rimarrà tale.

Continuando il discorso delle intercettazioni telefoniche e ambientali bisogna ribadire che si tratta di uno strumento indispensabile per l'accertamento della verità. Sul punto non mi sento di condividere quanto detto dal Prof. Pizzetti in relazione all'eccessiva ampiezza dei reati per cui è consentita l'intercettazione. In realtà i limiti sono molto severi, infatti dopo una delle tante riforme dei reati contro la P.A. per il reato di abuso in atti d'ufficio (il vecchio interesse privato in atti d'ufficio) non si può più effettuare alcuna intercettazione; si tratta di reati molto difficili da provare,

L'intercettazione era utilissima, a tal punto che dopo la riforma vi sono praticamente più indagini e processi per questi reati. Il problema è comunque che intercettando acquisisco un numero elevato di dati riservati, relativi a terzi estranei all'indagine. Che fine fanno tali conversazioni? Nel caso in cui il procedimento si concluda con una archiviazione i soggetti interessati e intercettati non sapranno mai di essere stati oggetto di intercettazione e a maggior ragione non lo sapranno i terzi estranei al procedimento. Nel caso in cui si proceda la legge prevede che si svolga una udienza in camera di consiglio (cioè non pubblica) per eliminare tutte le conversazioni irrilevanti o vietate. Ma tale udienza spesso non si svolge perché il PM deposita tutti gli atti dell'indagine (comprese le intercettazioni irrilevanti) e non richiede la trascrizione delle telefonate utili, in quanto se il procedimento si conclude con un patteggiamento o un giudizio abbreviato tutti gli atti sono utilizzabili e così si evitano costose, lunghe e inutili trascrizioni delle conversazioni telefoniche o ambientali intercettate.

In ogni caso le intercettazioni verranno depositate ai difensori e quindi si conosceranno anche le conversazioni inerenti terzi del tutto estranei all'indagine. D'altra parte è indubbio che la difesa, così come l'accusa, possano trarre elementi utili anche da conversazioni inerenti terzi, relative a fatti del tutto privati e personalissimi. Si pensi ad esempio in un caso di omicidio alla rilevanza che può assumere una relazione extraconiugale rimasta segreta; il coniuge e l'amante potranno chiaramente aver avuto dei motivi, anche se opposti, per commettere il delitto. Sotto il profilo della tutela della riservatezza per fatti non oggetto diretto di indagine penale, indubbiamente un passo avanti è rappresentato dalla nuova normativa (in attesa di approvazione da parte del Parlamento) prevista dal disegno di legge 14/9/2006 n. 1638, che regola le intercettazioni telefoniche ed ambientali e che introduce un archivio segreto, in cui saranno depositate tutte le intercettazioni, con accesso controllato e riservato delle parti, in modo da garantire una miglior tutela degli opposti interessi: da un lato l'interesse che le indagini siano complete e che nessun elemento sia tralasciato nella ricerca delle prove e quindi della verità e dall'altro quello della tutela della riservatezza, controllando meglio l'accesso delle parti alle notizie riservate.